

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2005

riguardante un contributo finanziario della Comunità nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Portogallo nel 2004 e nel 2005

[notificata con il numero C(2005) 3446]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2005/660/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽²⁾, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 3, paragrafo 4 e paragrafo 5, secondo trattino, e l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 novembre 2004, sono comparsi focolai di febbre catarrale degli ovini in Portogallo. L'apparizione di tale malattia costituisce un serio pericolo per il patrimonio zootecnico comunitario.
- (2) Al fine di prevenire quanto prima l'estensione dell'epizootia, la Comunità deve partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro nel quadro delle misure di urgenza di lotta contro la malattia, alle condizioni previste dalla decisione 90/424/CEE.
- (3) Diverse decisioni e in particolare l'ultima, cioè la decisione 2005/393/CE, del 23 maggio 2005, riguardante le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone ⁽³⁾, sono state adottate dalla Commissione per definire le zone di sorveglianza e di protezione e per stabilire le condizioni alle quali devono rispondere gli animali oggetto di movimenti con partenza da tali zone.
- (4) Trattandosi di una malattia esclusivamente trasmessa attraverso «zanzare», fra tutte le misure previste dall'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, sono pertinenti soltanto quelle che hanno lo scopo di proteggere

gli animali contro gli attacchi dei vettori (trattamenti insetticidi, uscite nelle ore di scarsa attività dei vettori) ovvero di prevenire l'estensione dell'epidemia tramite movimenti di animali (decisione 2005/393/CE). L'abbattimento degli animali delle specie sensibili è pertinente solo nel caso di animali clinicamente malati.

- (5) Considerata l'evoluzione della situazione della malattia, è opportuno attuare una campagna di vaccinazione nelle zone di protezione situate attorno ai focolai.
- (6) La vaccinazione è una misura che consente, insieme alle misure di eradicazione pertinenti:
- a) di ridurre la mortalità della specie ovina;
- b) di prevenire la viremia nella specie bovina e di consentire così i movimenti di animali di tale specie con partenza dalle zone sottoposte a restrizione.
- (7) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁴⁾, le azioni di ordine veterinario e fitosanitarie intraprese in base ai regolamenti comunitari sono finanziate tramite la sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Il controllo finanziario di tali azioni è disciplinato dagli articoli 8 e 9 del suddetto regolamento.
- (8) Il pagamento del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinato all'effettiva esecuzione delle azioni programmate ed alla presentazione, da parte delle autorità competenti, di tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti.
- (9) In data 28 dicembre 2004, il Portogallo ha presentato una prima stima delle spese sostenute nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la malattia; tale stima è stata aggiornata il 25 febbraio 2005 ed è pari a 9 005 320 EUR.

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

⁽³⁾ GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/603/CE (GU L 206 del 9.8.2005, pag. 11).

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

- (10) In attesa che vengano svolti i controlli della Commissione, è opportuno stabilire l'importo del versamento di una prima rata dell'aiuto finanziario della Comunità. Questa prima rata deve essere pari al 50 % del contributo comunitario stabilito in base alle spese stimate di indennizzo degli allevatori per gli animali ed alle altre spese.
- (11) È opportuno precisare la nozione «indennizzo rapido e adeguato degli allevatori», di cui all'articolo 3 della decisione 90/424/CEE, nonché le nozioni di «pagamenti ragionevoli» e di «pagamenti giustificati», nonché le categorie di spese ammissibili a titolo di «altre spese» connesse all'abbattimento obbligatorio degli animali.
- (12) Le autorità portoghesi competenti hanno ottemperato pienamente ai loro obblighi tecnici e amministrativi relativamente alle misure previste dall'articolo 3 della decisione 90/424/CEE.
- (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della campagna di vaccinazione

Viene approvata la campagna di vaccinazione, attuata dal Portogallo contro la febbre catarrale degli ovini nelle zone di cui all'allegato I della decisione 2005/393/CE.

Articolo 2

Concessione di un contributo finanziario della Comunità al Portogallo

Il Portogallo deve beneficiare del contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini nel 2004 e 2005:

- 1) per il 50 % delle spese sostenute per:
- a) l'indennizzo rapido e adeguato degli allevatori costretti all'abbattimento obbligatorio dei loro animali ai sensi delle misure di lotta contro i focolai di febbre catarrale degli ovini apparsi nel 2004, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, settimo trattino, della decisione 90/424/CEE e della presente decisione;
- b) le spese connesse alle misure di distruzione degli animali contaminati, alla disinfestazione e alle spese sostenute per l'esecuzione della vaccinazione, alle condizioni rispettivamente previste dall'articolo 3, paragrafo 2, primo e terzo trattino, e dall'articolo 3, paragrafo 4 e paragrafo 5, secondo trattino, della decisione 90/424/CEE e dalla presente decisione;

- 2) per il 100 % delle spese sostenute per le forniture di vaccini, alle condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 4 e paragrafo 5, secondo trattino, della decisione 90/424/CEE e dalla presente decisione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione, sono applicabili le definizioni seguenti:

- a) «indennizzo rapido e adeguato»: il pagamento entro 90 giorni dall'abbattimento degli animali, di un'indennità corrispondente al valore di mercato (prezzo che il proprietario avrebbe normalmente potuto ottenere dall'animale immediatamente prima della sua contaminazione o del suo abbattimento, tenuto conto della sua attitudine, della sua qualità e della sua età) che essi avevano immediatamente prima della loro contaminazione, del loro abbattimento o della loro distruzione;
- b) «pagamenti ragionevoli»: pagamenti effettuati per l'acquisto di materiali o di servizi a prezzi proporzionati ai prezzi di mercato in vigore prima dell'apparizione della febbre catarrale degli ovini;
- c) «pagamenti giustificati»: pagamenti effettuati per l'acquisto di materiali o di servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, di cui siano stati dimostrati la natura e il legame diretto con l'abbattimento obbligatorio di animali nelle aziende agricole.

Articolo 4

Modalità di pagamento del contributo finanziario

1. Con riserva del risultato dei controlli eventuali di cui all'articolo 7, viene versata una prima rata di 1 000 000 di EUR, a titolo del contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 2, sulla base dei documenti giustificativi presentati dal Portogallo riguardanti l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per l'abbattimento obbligatorio, la distruzione degli animali, la disinfestazione dell'azienda agricola e, se del caso, la vaccinazione degli animali.

2. Il saldo del contributo finanziario della Comunità previsto dall'articolo 2 verrà stabilito con una decisione successiva da adottare in conformità della procedura di cui all'articolo 41 della decisione 90/424/CEE.

Articolo 5

Spese ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità

1. Il contributo finanziario comunitario previsto dall'articolo 2 riguarda soltanto i pagamenti ragionevoli e giustificati relativi alle spese autorizzate di cui all'allegato I.

2. Il mancato rispetto da parte delle autorità portoghesi del termine di pagamento di cui all'articolo 3, lettera a), determina una riduzione degli importi ammissibili in base alle regole seguenti:

- 25 % di riduzione per pagamenti effettuati fra 91 e 105 giorni dopo l'abbattimento degli animali,
- 50 % di riduzione per i pagamenti effettuati fra 106 e 120 giorni dopo l'abbattimento degli animali,
- 75 % di riduzione per pagamenti effettuati fra 121 e 135 giorni dopo l'abbattimento degli animali,
- 100 % di riduzione per pagamenti effettuati oltre 136 giorni dopo l'abbattimento degli animali.

Tuttavia, la Commissione può applicare uno scaglionamento diverso e/o tassi di riduzione inferiori o uguali a zero, in presenza di condizioni particolari di gestione per alcune misure o di giustificazioni fondate fornite dal Portogallo.

3. Il concorso finanziario della Comunità previsto dall'articolo 2 esclude:

- a) la tassa sul valore aggiunto;
- b) le retribuzioni di funzionari o agenti pubblici;
- c) le spese connesse all'utilizzazione di attrezzature pubbliche, ad eccezione dei materiali consumabili;
- d) gli indennizzi risultanti da abbattimenti non obbligatori;
- e) gli indennizzi cumulati con altri sostegni comunitari, quali i premi all'abbattimento, in violazione delle regole comunitarie;
- f) gli indennizzi connessi alla distruzione o al rinnovo degli edifici aziendali, i costi di infrastruttura e i costi connessi alle perdite economiche e alla disoccupazione associati alla presenza della malattia o al divieto di ripopolazione.

Articolo 6

Condizioni per il pagamento e documenti giustificativi

1. Il contributo finanziario comunitario previsto dall'articolo 2 viene versato sulla base degli elementi seguenti:

- a) una domanda presentata in conformità degli allegati II, III a e III b, entro il termine di cui al paragrafo 2;
- b) i documenti giustificativi delle spese di cui all'articolo 2, ivi compresa una relazione epidemiologica su ogni azienda agricola in cui siano stati abbattuti o distrutti animali, nonché una relazione finanziaria;
- c) i risultati dei controlli eventuali effettuati in loco dalla Commissione, di cui all'articolo 7.

I documenti di cui al precedente punto b) devono essere messi a disposizione per le verifiche in loco da realizzarsi da parte della Commissione.

2. La domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere presentata sotto forma di scheda informatica, in conformità degli allegati II, III a e III b, entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. In caso di mancato rispetto di tale termine, il contributo finanziario della Comunità verrà ridotto del 25 % per mese di ritardo.

Articolo 7

Controlli ispettivi effettuati in loco dalla Commissione

La Commissione, in collaborazione con le autorità portoghesi competenti, può effettuare controlli ispettivi in loco riguardanti l'attuazione delle misure di cui all'articolo 2 e le spese relative.

Articolo 8

Destinatario

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Spese ammissibili di cui all'articolo 5, paragrafo 1

1. Spese connesse all'abbattimento obbligatorio degli animali:
 - a) retribuzioni del personale specialmente impiegato per l'abbattimento;
 - b) materiali consumabili e attrezzatura specifica utilizzati per l'abbattimento;
 - c) acquisti di servizi o locazione di attrezzatura per il trasporto degli animali verso il luogo di abbattimento.
 2. Spese connesse alla distruzione delle carcasse e/o delle uova:
 - a) squartamento: acquisto di servizi o locazione di attrezzatura per il trasporto delle carcasse e/o delle uova verso l'impianto di squartamento, trattamento delle carcasse e/o delle uova nell'impianto di squartamento, materiali consumabili e attrezzatura specifica utilizzati per la distruzione delle uova e delle farine;
 - b) sotterramento: personale specialmente impiegato, acquisti di servizi o locazione di attrezzatura per il trasporto e per il sotterramento delle carcasse e/o delle uova, e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'azienda agricola;
 - c) incenerimento, eventualmente in loco: personale specialmente impiegato, combustibili o altri materiali utilizzati, acquisti di servizi o locazione di attrezzature per il trasporto delle carcasse e/o delle uova e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'azienda agricola.
 3. Spese connesse alla disinfestazione delle aziende agricole:
 - a) prodotti utilizzati per la disinfestazione;
 - b) retribuzioni del personale appositamente impiegato.
 4. Nel quadro della vaccinazione, le spese ammissibili possono coprire le retribuzioni del personale specificamente impiegato, i materiali consumabili e l'attrezzatura specifica utilizzati per la vaccinazione e, se del caso, l'acquisto dei vaccini da parte dello Stato membro, qualora la Commissione non risultasse in grado di fornire i vaccini necessari per l'eradicazione della malattia.
-

ALLEGATO III a

Domanda di contributo all'indennizzo delle altre spese ammissibili sostenute per l'abbattimento obbligatorio

«Altre spese» sostenute dall'azienda n. ... (ad esclusione dell'indennizzo del valore degli animali)

Rubrica	Importo IVA esclusa
Abbattimento	
Distruzione (trasporto e trattamento)	
Disinfestazione (retribuzioni e prodotti)	
Totale	

ALLEGATO III b

Domanda di contributo all'indennizzo delle altre spese ammissibili nel quadro della campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini

Spese sostenute

Categoria di vaccini	Numero di dosi	Importo IVA esclusa
Retribuzioni (personale specificamente impiegato)		
Materiali consumabili e attrezzatura specifica per la vaccinazione		
Totale		